

Spett.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le
Valutazioni di Impatto Ambientale
Divisione II – Sistemi di Valutazione di Impatto Ambientale
Via C.Colombo, 44
00147 Roma
Pec: DGSalvanguardia.Ambientale@pec.minambiente.it

OGGETTO: Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 20 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto di realizzazione del microtunnel all'approdo del metanodotto TAP nel Comune di Melendugno, presentata in ottemperanza alla prescrizione A5 del DM 223 dell'11.09.2014 come modificato dal DM 72 del 16.04.2015. OSSERVAZIONI

Il sottoscritto Graziano Giampaolo Petrachi, nato a Melendugno

PREMESSO CHE

nel documento redatto da TAP AG e depositato in atti in data 10.09.2013 intitolato IAL00-ERM-643-Y-TAE-1000-all07-App12, documento peraltro posto a base della Valutazione di impatto Ambientale che poi ha portato al DM 223/14 (VIA), si legge

- a pag. 14: *“Rispetto ai dati forniti e alle cartografie biocnotiche elaborate sulla base dei dati bibliografici e dei tracciati ROV compiuti nelle vicinanze del buffer, si evidenzia la **completa assenza di Posidonia oceanica in tutta l'area esaminata.**”.*
- all'ultimo capoverso di pag. 14 : *“A differenza di quest'ultima la **Cymodocea nodosa non è inserita negli allegati I o IV della Direttiva Habitat** e non è tra le specie vulnerabili nella red list della IUCN”.*

CONSIDERATO CHE

In relazione all'assenza di posidonia:

A pag.26 fig. 2.12 del documento Cartografia dei fondali antistanti la località San Foca (OPL00-C30373-150-Y-TRS-0001) TAP AG stessa ammette l'esistenza di banchi di posidonia, seppure (a suo dire) non vicino all'exit poin, salvo poi ammettere che la posidonia è rintracciata nei punti indicati con i numeri 9, 11, 12, 13, 15, 16, 27, 28, 31, 32, 33 e soprattutto 27, 28, 29, 30, che guarda caso sono invece molto vicini all'exit point (vedasi immagine a pag. 30 di OPL00-C30373-150-Y-TRS-0001).

Del resto Arpa Puglia nel suo studio *“Monitoraggio di indagine finalizzato alla valutazione dello stato ambientale delle fanerogame marine nei pressi dell' exit point (e zone limitrofe) del gasdotto Trans adriatic pipeline”* a seguito di rilievi effettuati il 14 e 15.06.2017 ha riscontrato praterie di posidonia con indice di copertura finanche del 60%.

In relazione alla dichiarazione di TAP sul fatto che la Cymodocea nodosa non sia inserita nell'allegato I della Direttiva Habitat:

L'affermazione appare destituita da qualsiasi fondamento, palesandosi errata se non addirittura falsa.

A pagina 8 del Manuale dell'Unione Europea degli Habitat,

(http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/2007_07_im.pdf)

è esplicitato che l'habitat protetto 1110 (allegato I della Direttiva 92/43/CEE) è chiamato “Banchi di sabbia” ma è costituito da banchi di sabbia caratterizzati dalla presenza di cymodocea nodosa. Del resto detta fanerogama risulta inserita nell'allegato II del Protocollo SPA/BIO della Convenzione di Barcellona e nell'Allegato I della Convenzione di Berna, oltre a essere inserita nella lista rossa IUCN, seppur con lo stato di conservazione Least Concern come certificato dall'ISPRA.

Le dichiarazioni di cui sopra non sono stati semplici errori veniali, poiché sono state prese a base del Decreto di Compatibilità Ambientale VIA DM 223/2014, **che pertanto risulta emesso sulla scorta di presupposti quanto meno erronei.**

Infatti a pag. 4 del summenzionato DM si legge:

“Considerato che

-il progetto non ricade all'interno di aree protette della Rete Natura 2000...

-in relazione a quanto sopra indicato, ..., la società ha predisposto lo studio di incidenza comprensivo degli elementi di cui all'allegato G del DPR 357/1997 e s.m.i.;

-sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS come riportato nel parere della medesima n. 1596 del 28.4.2014 “si possono escludere incidenze significative sui siti rete Natura 2000...”

Il sottoscritto quindi

OSSERVA CHE

il progetto, almeno per la parte interessata dal microtunnel, ricade in area protetta dalla direttiva 92/43/CEE del 21.5.1002, e precisamente in habitat protetto di cui all'allegato 1 ed esattamente habitat 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina (caratterizzati dalla presenza di Cymodocea nodosa), habitat 1120 Prateria di posidonia, Habitat 1170 Scogliera (caratterizzato dalla presenza di coralligeni) e che pertanto, non essendo stati tali habitat oggetto della Valutazione di impatto Ambientale di cui al DM 223/2014, stante anche quanto disposto dall'art. 17 comma 7 del Dlgs n. 104 del 16.06.2017 e dall'art. 28 del previgente dlgs. N. 152/2006, sarebbe NECESSARIO disporre l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e conseguente riapertura della procedura di Valutazione di impatto ambientale.

OSSERVA ALTRESI' CHE

la mancata assoggettabilità a VIA della singola prescrizione A5, così come del resto anche la mancata riapertura della procedura di Via completa, a seguito delle modifiche progettuali presentate da ultimo dalla società proponente TAP, determinerebbe surrettizia modifica delle prescrizioni A6, A7 A9, A43 e che le stesse, rivenendo da decreto ministeriale emanato a seguito di Consiglio dei Ministri ex. Art. 5 comma 2 lettera c-bis della Legge 400/88 possono essere variate solo seguendo la medesima procedura seguita per la loro approvazione, quindi previa conferenza servizi ex. Art. 14 quater Legge 241/90, come confermato dall'Avvocatura dello Stato con parere CS 14156/15 reso in data 8.4.2015 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ove si legge a pag. 8:” *Cio' posto, si ritiene che la soluzione più formalistica e dunque anche più cautelativa sia quella che riproduce nell'iter di perfezionamento di modifica/integrazione del decreto Via n. 223 del 2014 la medesima sequenza procedimentale già adottata per l'emanazione di quest'ultimo, in stretta applicazione del principio del contrarius actus”.*

Melendugno lì 23-09-2017

Graziano Giampaolo Petrachi